



COMUNE DI CARDETO
(Provincia di Reggio Calabria)

***REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INTERNO PER INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE COME
PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 10/02/1994
N. 109 E S.M.I.***

DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 1 - PREMESSA

L'art. 18 della legge 109/94, modificato dall'art. 6 comma 13 della legge n. 127 del maggio 1997 e dall'art. 13 comma 4 della Legge 144 del 17/05/99, ai comma 1 e 2 e dall'art. 3 comma 29 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 recita:

1. una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incarichi di coordinamento e redazione della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione degli incentivi costituiti ai sensi delle Leggi richiamate all'art.1.

2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cardeto e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche e la redazione di atti di pianificazione generale e particolareggiata all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

3. Le opere, i lavori e gli atti di pianificazione eseguiti internamente dovranno essere affidati sulla base delle diverse competenze e disponibilità ai tecnici dipendenti.

4. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote pari al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico, inclusi nella programmazione comunale dell'anno di riferimento. La previsione deve anche riguardare le perizie di variante e suppletive, ex art. 25 comma 1 della legge quadro, in presenza di prestazioni che, di fatto, comportano un'attività di progettazione l'incentivo va riconosciuto, sull'importo ovviamente della perizia di variante e suppletiva, e la quota destinata agli oneri per gli espropri qualora si dovranno espletare attività inerenti agli atti espropriativi.

2. La gestione di tale capitolo è assegnata ai Responsabili dei Servizi competenti, che vi provvedono secondo le modalità previste nella presente disciplina.

ART. 4 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria o ad interventi per la cui realizzazione si fa ricorso a leggi speciali.

2. Le attività di progettazione devono avere le caratteristiche definite dall'articolo 16 della legge quadro e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 - VERIFICHE ED AGGIORNAMENTI

1. L'Amministrazione si impegna ad effettuare successive verifiche del presente Regolamento anche in riferimento ad eventuali ulteriori modifiche od aggiornamenti delle leggi nazionali.

ART. 6 - ONERI PER ISCRIZIONE AGLI ALBI E PER ASSICURAZIONI

1. L'onere dell'iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti compete all'Amministrazione Comunale, così come previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Amministrazione comunale si impegna a stipulare in nome e per conto dei progettisti interni la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, con esclusione delle eventuali responsabilità penali, come previsto dall'art. 106 del D.P.R. 554/99.

ART. 7 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il personale destinatario del compenso incentivante è costituito dai dipendenti dell'Ente che hanno prestatato il proprio contributo direttamente alla progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza ed alle operazioni di collaudo, nonché al Responsabile del Procedimento.

2. Si individuano i seguenti ruoli:

a) Responsabile unico del procedimento. Soggetto designato ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 109/94 e secondo le funzioni individuate all'art. 8 del D.P.R. 554/99. Al Responsabile spetta la verifica della corretta realizzazione del singolo progetto in ogni sua fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Al Responsabile spetta inoltre il raccordo con il Responsabile del Servizio, per la verifica delle condizioni necessarie alla realizzazione del singolo progetto, nel rispetto del quadro di compatibilità complessiva in termini di risorse economico/finanziarie, umane e strumentali. Il responsabile del procedimento assume anche la funzione di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza.

b) Progettisti. Sono tecnici che, firmando gli elaborati, si assumono la responsabilità del prodotto oggetto della progettazione.

b-1) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dipendente abilitato cui sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 4 del Dlgs. 494/1996.

c) Direttore dei lavori. È il dipendente che ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 554/99 assume le funzioni di titolare dell'ufficio della direzione dei lavori e qualora ne sia abilitato gli vengono attribuiti anche i compiti di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Il direttore dei lavori, in quanto incaricato formalmente della responsabilità della direzione lavori attribuisce ai suoi collaboratori le funzioni di cui agli articoli 125 e 126 del D.P.R. 554/99.

c-1) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Dipendente abilitato cui sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 5 del Dlgs. 494/1996.

d) Collaudatore. Soggetto/i incaricato/i ai sensi dell'art. 188, commi 3, 5 e 6 del D.P.R. 554/99 ovvero direttore dei lavori responsabile del procedimento, per le rispettive competenze di cui all'art. 208, comma 1, del D.P.R. 554/99, in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione. Dipendente di area tecnica con la necessaria anzianità di iscrizione all'albo professionale che assume l'incarico di collaudo.

e) Collaboratori tecnici. Personale di area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, periti disegnatori, assistenti ecc.) di sostegno alla progettazione partecipando alla scelte progettuali ed alle fasi di rilevazione, indagine, ricerca e portando il loro contributo per mezzo dell'esecuzione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici computerizzati, calcoli statici, computi metrici, elenco prezzi, capitolati speciali, redazione degli atti espropriativi, di direttore operativo addetto alla contabilità, di ispezione di cantiere e di collaudo ecc.). Personale che collabora direttamente alla realizzazione dell'opera, offrendo il proprio contributo ai progettisti ed al Responsabile del procedimento in caso di progettazione affidata all'esterno nell'ambito delle proprie competenze e che controlla e gestisce autonomamente alcune fasi del procedimento stesso.

g) Collaboratori amministrativi. Personali amministrativo, non necessariamente di area tecnica, che fornisce una collaborazione diretta alle figure di cui sopra per la realizzazione dell'opera mediante l'espletamento degli adempimenti amministrativi e la redazione dei relativi atti istruttori (ad es.: il reperimento e l'elaborazione di dati, le ricerche di documenti ed atti presso gli archivi, la redazione di elaborati e atti amministrativi, gli atti propedeutici alle procedure di gara, lo svolgimento della gara e gli atti consequenziali, elaborazione delle competenze al personale incentivato ecc.) nell'ambito delle proprie competenze; ovvero che interviene nelle fasi di progettazione, attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto ai progettisti e ai collaboratori tecnici (ad es.: digitare testi, perfezionamento o redazione formale di proposte di atti relativi ai progetti, redazione di elaborati di tipo descrittivo, fotocopiare e collazionare gli elaborati di progetto ecc.).

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per lavori pubblici, in conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, che prevedano la redazione di un progetto per la loro realizzazione, anche nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori accessori, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento, come previsto dalla legge 109/94 e dal regolamento di attuazione D.P.R. 554/99.

ART. 9 - RIPARTIZIONE INDIVIDUALE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo per la progettazione pari al 2% calcolato con riferimento al costo dell'opera, definito come costo a base di gara dei lavori risultante dal quadro economico dell'intervento definito con il progetto esecutivo, viene ripartito, con atto di liquidazione dal Responsabile del Servizio competente, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale individuato all'art. 8, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al successivo articolo in funzione delle prestazioni effettivamente fornite, secondo le seguenti percentuali:

-) Responsabile del Procedimento		0,30%
Progettisti	0,25	
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	0,07	
Direttore dei Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	0,15	0,60%
Collaudatore	0,03	
Collaboratori tecnici	0,10	
-) Collaboratori amministrativi		0,10%
		100%

2. Nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettera b, e dall'art. 20, comma 4 della legge 109/94 e s.m.i., si prenderanno come riferimento i costi a base di gara dei quadri tecnici-economici rispettivamente del progetto definitivo e del progetto preliminare.

3. Per le opere ed i lavori per le quali, non risulta necessario svolgere tutte le fasi progettuali: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, collaborazione tecnica l'incentivo verrà ripartito fra il personale incaricato della progettazione.

4. Nel caso di progettazione affidata all'esterno l'incentivo sarà corrisposto secondo la ripartizione percentuale destinando a favore del responsabile del procedimento la quota pari al 50% e la rimanente quota sarà ripartita nella misura del 35% tra i collaboratori tecnici ed il 10 % tra i collaboratori amministrativi.

5. All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile accerta l'effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.

6. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà, sulla base di una relazione dello stesso Responsabile, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dal presente regolamento.

2. La liquidazione del fondo per i progettisti e per tutte le figure collegate alla progettazione (collaboratori e coordinatori Sicurezza in fase di progettazione) sarà effettuata ai soggetti aventi diritto, come individuati all'art. 8, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e comunque non oltre due mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo. Con la delibera di approvazione del progetto esecutivo, la Giunta dà atto che alla liquidazione si provvederà con provvedimento del Responsabile del Servizio. Per le figure professionali collegate all'avvio dei lavori la liquidazione del fondo sarà effettuata dopo l'avvio dei lavori, con gli stati di avanzamento ed in proporzione agli stessi.

3. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni.

4. I dipendenti che partecipano a gruppi di progettazione non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti.

ART. 10 - ORARIO DI LAVORO

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.